

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e cof. per l'aggiunta di un nuovo art. 5a nella Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

del 19 giugno 2024

Nell'ambito della recente modifica della Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici è emersa, da parte dei gruppi interessati, la volontà e la necessità di inserire questa novità legislativa, ovvero l'introduzione del permesso ospiti per la caccia.

Con l'introduzione dell'*articolo 4 capoverso 1* della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e gli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP), il Legislativo federale, ben 38 anni fa, attribuiva ai Cantoni la facoltà di rilasciare un'autorizzazione di caccia limitata ad alcuni giorni a cacciatori ospiti o a persone che si stanno preparando all'esame di caccia.

Nel corso degli anni la totalità dei Cantoni svizzeri ha introdotto questa possibilità, della quale anche molti cacciatori ticinesi beneficiano cacciando in altri Cantoni come ospiti¹. Pare pertanto giunto il momento di aggiornare anche la legislazione ticinese, in modo da conformarsi agli altri Cantoni e di permettere lo sviluppo dei rapporti con le altre realtà venatorie.

Nel menzionato messaggio del Consiglio federale del 23 agosto 2017, veniva proposta la normalizzazione degli esami di caccia per facilitare il riconoscimento delle patenti di altri Cantoni o estere. In questo senso si era accennato ad un interesse pubblico e alla creazione di una legislazione uniforme che potesse tener conto delle esigenze della società mobile di oggi.² Tale uniformazione era stata avversata dal Canton Ticino (sia dall'ambiente venatorio che dal Governo)³; infatti – dovendo obbligatoriamente riconoscere le patenti non conseguite nel nostro Cantone ma, spesso, ottenute in contesti totalmente differenti – si temeva un numero eccessivo di cacciatori extra cantonali, per di più con il rischio che non fossero sufficientemente preparati per la nostra realtà venatoria. Nel contesto attuale invece ora un permesso per ospiti permetterebbe di raggiungere una certa apertura contenendo tuttavia il numero di cacciatori e di prelievi che di per sé rimangono invariati.

Qui di seguito vengono spiegati i vari capoversi dell'art.5a (nuovo) che si vorrebbe introdurre nella Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici.

Nel *capoverso 1* è stabilito il numero massimo di un ospite o candidato cacciatore al giorno, il quale, secondo il *capoverso 5*, deve essere supervisionato dal cacciatore ospitante, il quale gli cede i capi ai quali ha diritto. In questo modo l'ospite o il candidato cacciatore potrà cacciare senza aumentare la pressione venatoria, sostituendosi al cacciatore ospitante, il quale, avendo superato l'esame nel Cantone, si assicura che esso agisca correttamente.

La legislazione degli altri Cantoni non risulta per nulla omogenea, le autorizzazioni di caccia per gli ospiti, come per i candidati cacciatori, vengono rilasciate in alcuni casi solo dopo i primi tre giorni di caccia⁴, la durata del permesso varia da uno a più giorni⁵, oppure essa è limitata a

¹ Messaggio cantone grigioni, Heft Nr. 6 / 2016 – 2017, pag. 352-353.

² FF 2017 5212

³ UFFICIO FEDERALE DELL'AMBIENTE UFAM, Revisione parziale, Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e gli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP), *Risultati della consultazione*, 20.2.2017, pag. 15-17.

⁴ Es. Grigioni, Friburgo, e altri.

⁵ Es. Grigioni 1, Friburgo 3, Vallese 2, ecc.

singole specie di selvaggina⁶ o a determinati tipi di caccia. Mentre altri Cantoni, come Uri⁷ o Zugo⁸, si limitano in maniera molto succinta a lasciar stabilire i dettagli all'Esecutivo.

Ritenuta la necessità di una flessibilità d'azione da parte del Governo in funzione dei piani di abbattimento e del cambiamento di sensibilità con il passare degli anni, si propone di inserire nella LCC solo gli elementi chiave e gli indirizzi principali che possano permettere l'introduzione di un'autorizzazione di caccia per ospiti che non incrementi la pressione venatoria, lasciando ampia facoltà al Consiglio di Stato, d'intesa con la Federazione dei cacciatori, di regolare le condizioni specifiche dell'ottenimento e tutti i dettagli rimanenti.

Spetta dunque al Consiglio di Stato stabilire, a tenore del *capoverso 3*, i requisiti necessari per ottenere un permesso per ospiti, la durata di validità e le condizioni di esercizio, nonché la quantità di patenti temporanee rilasciate per cacciatore durante la stagione venatoria, gli emolumenti amministrativi e l'elenco delle specie cacciabili per gli ospiti.

Inoltre, si è ritenuto opportuno introdurre la possibilità di un permesso temporaneo per i candidati cacciatori, i quali in molti Cantoni hanno la possibilità di cacciare, a volte dopo aver conseguito una prova di tiro, sotto la supervisione di un cacciatore autorizzato. Come spiegato dal Consiglio federale nel messaggio riguardante la modifica della legge sulla caccia del 23 agosto 2017, questo dà la possibilità di poter apprendere il mestiere pratico durante la formazione, come accade nella circolazione stradale per gli allievi conducenti.

La riserva del *capoverso 4* lascia la libertà al Consiglio di Stato di stabilire se, e a quali condizioni, un candidato cacciatore può ottenere un permesso per ospiti, stabilendo i requisiti necessari per garantire la sicurezza sulle armi, potendo stabilire ad esempio che il candidato debba aver frequentato delle lezioni obbligatorie in materia di sicurezza di armi, una prova di tiro e che il cacciatore ospitante fornisca l'arma all'ospite solo al momento del tiro (perlomeno qualora sorgano contrasti con le norme regolanti il porto d'armi⁹, segnatamente l'art. 27 cpv. 4 lett. a della Legge federale sulle armi).

Il limite (*capoverso 4, seconda frase*) di un massimo di due permessi per i candidati sull'arco di 5 anni (periodo che corrisponde alla validità della tessera di candidato cacciatore) ha lo scopo di evitare lo sfruttamento di questa opportunità didattica da parte di candidati cacciatori che non hanno l'effettiva intenzione di conseguire l'esame di abilitazione, accontentandosi di tanto in tanto di andare a caccia.

Il *capoverso 6* ha lo scopo di evitare l'abuso del permesso d'ospiti da parte di cacciatori aventi diritto di cacciare nel Cantone; essi, avendo la possibilità di richiedere un'autorizzazione annuale non hanno la necessità di un permesso per ospiti e se vogliono cacciare devono staccare la patente. In ogni caso il *capoverso 3 lettera a* lascia facoltà al Consiglio di Stato di introdurre altri requisiti necessari per evitare abusi, ad esempio alcuni Cantoni richiedono che l'ospite abbia almeno un'autorizzazione annuale per l'anno corrente in un altro Cantone¹⁰.

Per il *capoverso 8* la patente temporanea va richiesta dal cacciatore ospitante, il quale dovrà produrre i documenti necessari previsti dal Dipartimento o, in delega (prevedibilmente), dall'Ufficio della caccia e della pesca, secondo quando descritto nel regolamento d'applicazione a tenore del *capoverso 3*. Come documentazione andrà richiesta ad esempio la copia di un documento valido dell'ospite, nonché una copia del certificato di assicurazione valido, attestati relativi al superamento di esami di caccia od eventuali prove di tiro e formulari¹¹.

⁶ Es. Friburgo, Vallese, Grigioni, ecc.

⁷ URI, art. 7 cpv. 3 legge caccia: "Il governo cantonale può introdurre una licenza per ospiti. I dettagli sono disciplinati nel regolamento sull'esercizio della caccia (regolamento sulla caccia)".

⁸ ZUGO, Art. 8 cpv. 4 legge caccia: "Il governo cantonale regola il rilascio delle licenze giornaliere (licenze di ospite senza quota di tiro propria)".

⁹ Art. 12 cpv. 8 Ordinanza caccia Friburgo.

¹⁰ Art. 16a cpv. 2 Legge caccia Vallese.

¹¹ Allegato 7, Ordinanza caccia Grigioni.

Art. 5a (nuovo) **Permesso per ospiti**

¹ Il permesso per ospiti è un'autorizzazione temporanea su base giornaliera che consente ad un cacciatore con un'autorizzazione annuale di far partecipare un¹² ospite o un candidato cacciatore¹³ alla sua caccia¹⁴.

² Uno o più permessi danno diritto ad una partecipazione massima di cinque giorni¹⁵, anche non consecutivi¹⁶, per stagione venatoria.

³ Il Consiglio di Stato fissa¹⁷;

- a. i requisiti necessari per ottenere un permesso per ospiti¹⁸;
- b. la durata di validità e le condizioni di esercizio del permesso¹⁹;
- c. la quantità di patenti temporanee rilasciate per cacciatore durante la stagione venatoria²⁰;
- d. gli emolumenti amministrativi²¹; e
- e. l'elenco delle specie cacciabili per gli ospiti²².

⁴ Il Consiglio di Stato decide, in funzione della sicurezza sulle armi, se e a quali condizioni un candidato cacciatore può ottenere un permesso per ospiti. Ogni candidato cacciatore ha diritto ad un massimo di due permessi ogni 5 anni.

⁵ L'ospite o il candidato cacciatore può esercitare la caccia solo sotto la supervisione del cacciatore ospitante²³. La selvaggina abbattuta è attribuita al contingente del cacciatore ospitante²⁴.

⁶ Coloro che hanno superato l'esame di abilitazione nel Cantone non possono ottenere un permesso per ospiti²⁵.

¹² Art. 5a cpv. 4 Legge caccia Grigioni; art. 6 cpv. 4 Ordinanza caccia Zugo.

¹³ Art. 5 cpv. 2 Ordinanza caccia Zugo; art. 26 Legge caccia Jura.

Messaggio del Consiglio federale n. 17.052 concernente la modifica della legge sulla caccia del 23 agosto 2017 in FF 2017 5213: *“La deroga che prevede un'autorizzazione di caccia per le persone che si preparano all'esame di caccia (art. 4 cpv. 4 lett. b) resta giustificata, dato che queste persone devono poter apprendere il mestiere pratico durante la formazione. I Cantoni devono però prevedere che questa autorizzazione di caccia per scopi di formazione, limitata a singoli giorni, possa essere utilizzata solo in compagnia di una persona autorizzata a cacciare o di un guardacaccia, in modo da garantire il comportamento conforme alla protezione degli animali della persona in formazione. Questo disciplinamento è paragonabile alla prassi nell'ambito di altre formazioni, come, ad esempio, nella scuola guida in preparazione all'esame di conducente.”*

¹⁴ Art. 15 cpv. 1 Legge caccia Nivaldo; art. 5a cpv. 1 Legge caccia Grigioni; art. 16a cpv. 1 Legge caccia Vallese.

¹⁵ Art. 15 cpv. 1 Legge caccia Nidvaldo; art. 5 cpv. 1 Ordinanza caccia Zugo; art. 5a cpv. 1 Regolamento caccia Uri.

¹⁶ Cfr. art. 23 cpv. 4 Regolamento caccia Vallese.

¹⁷ Cfr. art. 9 cpv. 1 Legge caccia Zurigo; deleghe ancora più generali, ad es.: Uri (art. 7 cpv. 3 Legge caccia) e Zugo (art. 8 cpv. 4 Legge caccia).

¹⁸ Cantoni che regolano tale ambito con ordinanza o regolamento, ad es.: Zugo (artt. 5-6 Ordinanza caccia); Uri (art. 5a cpv. 3 Regolamento caccia).

¹⁹ Cantoni che regolano tale ambito con ordinanza o regolamento, ad es.: Zugo (artt. 5-6 Ordinanza caccia); Vallese (art. 23 Cpv. 4 Regolamento caccia); Uri (Art. 5a cpv. 1 Regolamento caccia).

²⁰ Cantoni che disciplinano tale ambito mediante regolamento, ad es.: Vallese (art. 23 cpv. 2 Regolamento caccia); Uri (Art 5a cpv. 4 Regolamento caccia).

²¹ Cantoni che regolano questo aspetto tramite ordinanza o regolamento, ad es.: Zugo (art. 8 cpv. 1 Ordinanza caccia: fr. 30/40.-); Zurigo (delega art. 9 cpv. 2 Legge caccia); Friburgo (art. 12 cpv. 9 Ordinanza caccia: fr. 50.-); Uri (art. 5c Regolamento caccia: fr. 150.-).

²² Art. 5a cpv. 4 Legge caccia Grigioni; art. 7 cpv. 3 Decreto caccia Vallese; art. 12 cpv. 5 Ordinanza caccia Friburgo; art. 5a cpv. 2 Regolamento caccia Uri.

²³ Art. 5a cpv. 3 Legge caccia Grigioni; Art. 9 cpv. 3 Legge caccia Berna; Art. 15 cpv. 2 Legge caccia Lucerna; Art. 15 cpv. 4 Legge caccia Nidvaldo; Art. 6 cpv. 2 Ordinanza caccia Zugo; Art. 12 cpv. 6 Ordinanza caccia Friburgo; Art. 16a cpv. 3 legge caccia Vallese; Art 5b cpv. 1 Regolamento caccia Uri.

²⁴ Art. 5a cpv. 3 Legge caccia Grigioni; Art. 6 cpv. 3 Ordinanza caccia Zugo.

²⁵ Art. 12 cpv. 1 Ordinanza caccia Friburgo (solo le persone non domiciliate hanno diritto all'autorizzazione).

⁷ Il permesso d'ospiti è individuale e non trasferibile²⁶.

⁸ Esso è rilasciato dal dipartimento su richiesta del cacciatore ospitante²⁷.

Lara Filippini

Bühler - Caverzasio - Dadò - Gendotti -

Giudici - Ortelli M. - Piezzi - Ponti

²⁶ Cfr. art. 23 cpv. 1 Regolamento caccia Vallese, anche art. 5 cpv. 2 Legge caccia Ticino (per la patente normale).

²⁷ Art. 12 cpv. 2 Ordinanza caccia Friburgo.